

Quesito

Il punto 1.1.3 del D.M. 1/2/86 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili) recita:

“In base alle caratteristiche di esercizio e/o di uso le autorimesse e simili si distinguono in:

- a) sorvegliate: quelle che sono previste di sistemi automatici di controllo ai fini antincendi ovvero provviste di sistema di vigilanza continua almeno durante l'orario di apertura;
- b) non sorvegliate: tutte le altre”

Ciò premesso si chiede di chiarire se sono da ritenersi di tipo sorvegliato:

- A. Le autorimesse protette da impianto fisso di spegnimento automatico del tipo conforme al punto 6.1.8 del D.M. 1/2/86.
- B. Le autorimesse protette da impianto fisso di rivelazione automatica d'incendio realizzato in conformità alla regola dell'arte.

Ringraziando fin d'ora per l'interessamento, si resta in attesa di un cortese riscontro.

Risposta Ministero

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con la nota indicata a margine, si ritiene che, stante la definizione riportata al punto 1.1.3, lettera a), del D.M. 1/2/86, sono da considerarsi autorimesse sorvegliate, in quanto provviste di sistemi automatici di controllo ai fini antincendio, quelle protette o da impianto fisso di spegnimento automatico o da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi.

Detti impianti dovranno essere progettati, realizzati e gestiti in conformità alla regola dell'arte.